

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato per dieci anni l'impiego del sodio benzoato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati.
- (2) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione della sostanza interessata riducendone la concentrazione minima da 99,9 % a 99,0 % per quanto riguarda l'impiego nei suinetti svezzati. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti.
- (3) Nell'opinione del 15 novembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la sostanza in questione è sicura per gli esseri umani, le specie di

destinazione e l'ambiente e, nelle stesse condizioni d'uso della formulazione attuale, l'impiego risulta efficace nei suinetti svezzati al contenuto minimo richiesto di $\geq 99,0 \%$ ⁽³⁾.

- (4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011.
- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nella colonna 4 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011, i termini «Benzoato di sodio: $\geq 99,9 \%$ » sono sostituite da «Benzoato di sodio: $\geq 99,0 \%$ ».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 134 del 21.5.2011, pag. 9.⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(12):2443.